



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA'
E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
DIVISIONE VII - INDUSTRIA AGROALIMENTARE, DEL MADE IN ITALY E INDUSTRIE CREATIVE

Ministero dello Sviluppo Economico
AOO Politiche industriali e Tutela
Struttura: DGPICPMI_Div07_
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0450088 - 13/10/2017 - USCITA

UNIONE ITALIANA OLIO DI PALMA SOSTEENIBILE
VIA A. SPINOLA, 8
20149 MILANO

Oggetto: **Quesito circa la possibilità di utilizzare diciture riferite al contenuto dei prodotti ed in particolare: senza additivi, senza coloranti, senza conservanti, senza olio di palma, senza grassi animali, senza ingredienti di origine animale.**

Si fa riferimento alla nota di codesta associazione relativamente alla risposta fornita ad un'azienda sul quesito in oggetto da questa Amministrazione.

Tale risposta è stata riportata integralmente e commentata all'interno di un sito che tratta tematiche relative agli alimenti ed in particolare alla corretta etichettatura degli stessi.

La sintesi che l'estensore dell'articolo ha voluto enfatizzare è stata quella di un via libera da parte di questo Ministero alla sola dicitura "senza olio di palma" nell'etichetta dei prodotti alimentari. Il titolo dell'articolo, "Senza olio di palma, il Ministero approva l'etichetta" è infatti una indicazione riduttiva rispetto a quanto effettivamente riportato nella risposta fornita.

Il quesito riguardava in generale i casi in cui si utilizzino i cosiddetti "factual statement", non solo il "senza olio di palma", cioè informazioni che il produttore decide di indicare volontariamente sugli alimenti che produce.

Questa Amministrazione ha confermato che i "free from..." sono indicazioni che possono venire apposte sotto la responsabilità dell'OSA che, ovviamente, si assumerà la responsabilità di quanto dichiarato, e cioè della assoluta assenza della sostanza.

Si è quindi chiarito che la responsabilità dell'operatore responsabile non sta solo nel fornire un'informazione veritiera rispetto agli ingredienti impiegati, ma che è responsabilità del produttore non ingannare il consumatore anche rispetto alle medesime aspettative di chi legge il messaggio.

A tal proposito si è fatto richiamo al codice del consumo che in vari passaggi sottolinea come non si debbano attuare pratiche commerciali che possano falsare il comportamento economico del consumatore, inducendolo ad una scelta che altrimenti non avrebbe preso.

Sempre all'interno del codice si afferma come è considerata ingannevole una pratica commerciale che anche contenendo informazioni di fatto corrette, in qualsiasi modo induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio.

La risposta fornita, quindi, pur confermando la possibilità di apporre queste indicazioni, quando si rispettano i presupposti sopra richiamati, ha voluto comunque ricordare che anche un



rispetto formale in termini di etichettatura dovrebbe tener conto di altri aspetti ed in particolare l'eventuale ingannevolezza del messaggio rispetto alle aspettative dell'acquirente.

Si è voluto ricordare a titolo esemplificativo quello che ormai è il sentito comune rispetto ad alcune di queste indicazioni tra le quali anche quella del "senza olio di palma" che oramai viene dai consumatori ricercata o per motivi di salvaguardia ambientale o per motivi di carattere salutare, visto le campagne in atto da parte di varie associazioni e organi di stampa.

Quello che è stato riportato come esempio non deve essere frainteso con un giudizio di merito sulla correttezza dell'aspettativa che si è diffusa tra i consumatori, anche perché questa Amministrazione non è competente a fornire giudizi sulle caratteristiche salutistiche degli alimenti e sulla loro sostenibilità ambientale.

In conclusione un'azienda che effettivamente non utilizza quell'ingrediente e lo evidenzia perché vuole rispondere alle aspettative, fondate o meno, del consumatore di voler consumare un alimento che ad esempio contenga una minore concentrazione di grassi saturi, per non incorrere in una pratica commerciale sleale dovrebbe avere la diligenza di non sostituire quell'ingrediente con un altro, nel caso specifico olio o grasso vegetale o animale, che abbia quantità analoghe o addirittura superiori di grassi saturi.

Gli organi di controllo verificheranno che un'aspettativa dell'acquirente sia fondata su elementi corretti e completi, e certamente la risposta fornita non aveva questa intenzione.

Riteniamo quindi che una lettura oggettiva della risposta fornita non avrebbe dato adito ad interpretazioni di parte.

Il presente parere non ha valore giuridicamente vincolante e non pregiudica l'emissione di diverso avviso da parte delle Autorità giudiziarie.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Stefano Virpo)



*Ministero
della Sanità e Consumi*


DE RICHI

DIV. VI

Prot. 450088



*Ministero
della Sanità e Consumi*



POSTALE ITALIANE
€ 000,85

